SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1 " COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

(67^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

70
Tedeschi) (Discussione e approvazione):
diziari » (1193) (D'iniziativa del senatore
commessi autorizzati aiutanti ufficiali giu-
« Riscatto dei servizio prestato dagni ex

"Discotto del compigio proctoto degli ev

PRESIDENTE	3							£	ag	' .	777,	779
Fabiani												779
PALUMBO												779
Zampieri,	re	la	to	re								778

La seduta è aperto alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, D'Angelosante, Fabiani, Gianquinto. Giraudo, Jodice, Lepore, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini, Zagami e Zampieri.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per il bilancio Caron.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbalc della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tedeschi: « Riscatto del servizio prestato dagli ex commessi autorizzati aiutanti ufficiali giudiziari » (1193)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto del servizio prestato dagli ex commessi autorizzati aiutanti ufficiali giudiziari ».

Ricordo ai colleghi che il disegno di legge, inizialmente assegnato alla nostra Commissione in sede referente, ci è stato successivamente deferito dal Presidente del Senato, su richiesta unanime della Commissione stessa, in sede deliberante.

1ª COMMISSIONE (Affori Presidenza Consiglio e Interno)

67^a SEDUTA (28 settembre 1966)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Al personale che abbia prestato servizio con gli ufficiali giudiziari in qualità di commesso autorizzato con deliberazione del Presidente del Tribunale e che attualmente trovisi alle dipendenze di Enti parastatali e di diritto pubblico, è data facoltà di riscattare, in base alle vigenti disposizioni ed ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio come sopra prestato.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1193, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza, dovendo però rimanere inteso che il riscatto del servizio precedente, prestato in forma e con convenzione puramente privatistica presso gli ufficiali giudiziari, non debba gravare nè sullo Stato nè sugli enti assicurativi ».

ZAMPIERI, relatore. Nella seduta del 18 luglio 1966 è stato esaminato in sede referente il disegno di legge n. 1193. Il vostro relatore, allora, riferì alla Commissione e questa, unanime, decise di approvare il provvedimento che torna oggi in sede deliberante. Riassumo, comunque, gli argomenti di quella decisione, che sono poi gli stessi che ci indussero a chiedere il cambiamento di assegnazione.

La legge 18 ottobre 1951, n. 1128, (pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* il 5 novembre 1951 ed entrata in vigore il 1º dicembre 1951) sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari, nella parte quarta « disposizioni finali e transitorie » articolo 161 e seguenti, dispone che i commessi autorizzati, in servizio al 1º dicembre 1951, sono confermati con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del primo Presidente della Corte di cassazione o della Corte d'appello competente, ed assumono, previo giu-

ramento, la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario. Essi, poi, alla data del 1º dicembre 1951, sempre per disposizione della medesima legge (articolo 161, secondo comma), sono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale di previdenza, secondo le norme e per gli effetti previsti per la stessa Cassa dal regio decretolegge 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni.

Così i commessi come sopra autorizzati sono divenuti aiutanti ufficiali giudiziari e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della citata legge n. 1128 del 1951, riguardanti l'equiparazione agli impiegati civili dello Stato (articolo 149), con facoltà, quindi, di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio in precedenza prestato.

Ma esistono commessi autorizzati, i quali, antecedentemente al 1º dicembre 1951 e cioè prima dell'entrata in vigore della legge numero 1128 del 1951, erano passati a prestare servizio presso enti pubblici, cessando conseguentemente dalla funzione di commessi e non divenendo, quindi, aiutanti ufficiali giudiziari, con la conseguenza di non poter riscattare, sempre ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato in qualità di commessi autorizzati.

Ora, il proponente del disegno di legge in esame vorrebbe estendere le facoltà di riscatto come sopra anche a questa categoria di ex commessi autorizzati in analogia con quanto operato nei confronti del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico dell'agricoltura (legge 9 febbraio 1963, n. 114) e nei confronti di altro personale trasferitosi da un ufficio pubblico ad altro ufficio, o ente statale, o parastatale.

Nella considerazione che è da ritenersi corrispondere ad equità e giustizia il principio di consentire il ricongiungimento dei servizi prestati presso vari enti pubblici ai fini del trattamento di quiescenza, si è favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

Solo una osservazione desidero fare in merito all'articolo unico di cui è composto il disegno di legge al nostro esame, e riguarda la frase « che attualmente trovisi alle dipen-

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

67^a Seduta (28 settembre 1966)

denze di Enti parastatali e di diritto pubblico »: non mi pare che questo termine « parastatale » esista ancora oggi. Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione.

P A L U M B O . Allora proporrei un emendamento soppressivo delle parole « parastatali e », in modo da lasciare soltanto la dizione: « alle dipendenze di Enti di diritto pubblico » che è comprensiva di tutto.

F A B I A N I. Ma le opere pie rientrano negli enti di diritto pubblico?

PALUMBO. Senz'altro: l'espressione « Enti di diritto pubblico » è più comprensiva e meno equivoca.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Palumbo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari